

DELIBERA N. 14/08/CSP

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA E SANZIONATORIE RELATIVE AL “CODICE MEDIA E SPORT”

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” (di seguito, “testo unico”), e in particolare, gli articoli 3, 4, comma 1, lettera *b*), 34 e 35;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 15 marzo 2006, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la legge 4 aprile 2007, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante “*Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche*”;

VISTO, in particolare, l’art. 11 del predetto decreto legge, che prevede la sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione che individui specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive e anche al fine di

contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario;

VISTO il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato "*Codice media e sport*", sottoscritto il 25 luglio 2007;

VISTO il decreto in data 23 gennaio 2008 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, con il quale è stato recepito il "*Codice media e sport*";

CONSIDERATO che il "*Codice media e sport*" è stato sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive, dalle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive, dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali, soggetti, tutti questi, che, a prescindere dallo strumento di diffusione utilizzato, hanno assunto l'impegno di condividere la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva;

CONSIDERATO che in virtù di tali sottoscrizioni il codice, in armonia con i principi stabiliti a tutela dei minori dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c) per il sistema radiotelevisivo nel suo complesso, è applicabile a tutte le emittenti, sia radiofoniche che televisive, nonché ai soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati ad essere diffusi con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che, del resto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, del testo unico, sono tenuti all'osservanza delle specifiche misure previste dal codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva anche i fornitori di contenuti, e la definizione di "fornitore di contenuti" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del testo unico, riferendosi a tutti i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, ricomprende necessariamente al suo interno anche la categoria delle emittenti radiofoniche operanti in tecnica analogica o digitale;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e le successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che l’articolo 35, comma 4 bis, del testo unico e l’art. 5 del “*Codice media e sport*” affidano a questa Autorità il compito di vigilare sull’osservanza del codice di autoregolamentazione e di irrogare le eventuali sanzioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare mediante apposito regolamento l’attività di vigilanza e sanzionatoria concernente il rispetto del “*Codice media e sport*”, alla luce degli articoli 5 e 6 del codice medesimo nonchè in base alle previsioni degli articoli 34, comma 6 bis, e 35, comma 4 bis, del testo unico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, l’attività di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatoria in materia di norme a tutela dei minori è attribuita alla competenza della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, recante delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, che indica tra i compiti da delegare ai predetti Comitati quello della vigilanza sulle norme a tutela dei minori, materia nel cui ambito possono considerarsi ricomprese le disposizioni contenute nel “*Codice media e sport*”;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

1. L'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria prevista dagli articoli 34, comma 6 bis e 35, comma 4 bis, del testo unico e dagli articoli 5 e 6 del "Codice media e sport" è disciplinato dal regolamento approvato con la presente delibera e riportato nell'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola